

**CITTA' DI SANTA MARINELLA**  
Provincia di Roma

Raccolta dei regolamenti municipali

8  
20-07-96

*[Handwritten signature]*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE  
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato ai sensi del D.Lgs. n° 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni od integrazioni  
Aggiornato ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n° 549

Approvato con Deliberazione di C.C. n° *8* del *23-02-1996*

*23* febbraio 1996

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	1	Oggetto del Regolamento	Pag.	4
Art.	2	Classificazione del territorio comunale	"	4
Art.	3	Classificazione delle aree comunali	"	4
Art.	4	Occupazioni soggette alla tassa	"	4
Art.	5	Soggetti attivi e passivi della tassa	"	5

## DEFINIZIONI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE OCCUPAZIONI

Art.	6	Durata temporale delle occupazioni	"	5
Art.	7	Osservanza di disposizioni legislative	"	6
Art.	8	Domanda di concessione	"	6
Art.	9	Procedure e tempi per il rilascio delle concessioni	"	7
Art.	10	Denuncia di occupazione e versamento della tassa	"	8
Art.	11	Carattere della concessione, titolarità e cessione o surrogazione della stessa	"	9
Art.	12	Trasferimento dell'occupazione	"	10
Art.	13	Mancato o ridotto utilizzo della concessione	"	10
Art.	14	Revoca della concessione	"	10
Art.	15	Prescrizioni per le occupazioni	"	11
Art.	16	Soste per operazioni di carico e scarico	"	12
Art.	17	Precedenze nelle assegnazioni delle aree	"	12
Art.	18	Trasferimento di residenza o sede	"	13
Art.	19	Denunce, richieste e ricorsi	"	13

## DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art.	20	Commisurazione della tassa	"	14
------	----	----------------------------	---	----

Art. 21 Criteri di misurazione area occupata

MODALITA' DI PAGAMENTO, ESENZIONI, RIM-  
BORSI

Art. 22	Determinazione delle tariffe	"	15
Art. 23	Accertamenti e riscossione coattiva della tassa	"	15
Art. 24	Rimborsi	"	16
Art. 25	Esenzioni	"	16
Art. 26	Contenzioso	"	17

**TITOLO II**

DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 27	Occupazioni ammesse	"	19
Art. 28	Tariffa	"	19
Art. 29	Decorrenza e commisurazione della tassa	"	19
Art. 30	Passi carrabili	"	19
Art. 31	Esenzioni e riduzioni	"	20
Art. 32	Affrancazione della tassa	"	21
Art. 33	Concessionari di auto pubbliche	"	21
Art. 34	Impianti per la distribuzione di carburanti	"	21
Art. 35	Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi	"	22

**TITOLO III**

DISCIPLINA DELLE TARIFFE DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 36	Tariffa	"	23
Art. 37	Decorrenza e commisurazione della tassa	"	23
Art. 38	Esenzioni e riduzioni	"	23
Art. 39	Autorizzazioni di occupazione	"	24

29/1/96

**TITOLO IV**  
**DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DEL SO-**  
**PRASSUOLO E DEL SOTTOSUOLO**

Art.	40	Condutture, cavi e simili nel sottosuolo	"	25
Art.	41	Condutture aeree con o senza sostegni nel suolo	"	25
Art.	42	Tariffa	"	25

**TITOLO V**  
**DIVIETI, SANZIONI E VIGILANZA**

Art.	43	Occupazione abusiva	"	26
Art.	44	Occupazione abusiva	"	26
Art.	45	Sanzioni	"	27

**TITOLO VI**  
**ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI**

Art.	46	Decadenza concessioni preesistenti	"	28
Art.	47	Variazioni al regolamento	"	28
Art.	48	Modifiche ed integrazioni successive	"	28
Art.	49	Pubblicità del Regolamento	"	28
Art.	50	Abrogazione delle norme preesistenti	"	29
Art.	51	Rinvio alle leggi ed ai regolamenti	"	29
Art.	52	Entrata in vigore	"	29

28/11/06  
8  
JK

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1- Oggetto**

Il presente Regolamento viene redatto ai sensi dell'art. 40 del Decreto legislativo n° 507 del 15 novembre 1993, successivamente modificato con Decreto legislativo n° 566 del 28 dicembre 1993, ulteriormente modificato con Legge 28 dicembre 1995, n° 549.

Con il Regolamento il Comune disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Con separato Regolamento applicativo della tassa da approvarsi con le modalità di cui al successivo art. 22, il Comune determina le tariffe da applicarsi per ciascun anno.

Ogni qualvolta nel presente Regolamento è citato **TOSAP**, senza altra specificazione, è da intendersi **Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche**.

**Art. 2- Classificazione del territorio comunale**

Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui all'art. 43 del citato D.Lgs. n° 507/93, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre 1993, il comune di Santa Marinella ricade nella **classe IV**.

**Art. 3- Classificazione delle aree comunali**

Ai fini della graduazione della tassa in base all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, piazze, vie, spazi e aree pubbliche in genere del territorio comunale sono classificati nelle seguenti categorie:

- Classe I:** centro abitato del capoluogo
- Classe II:** zone limitrofe del capoluogo e centro abitato delle frazioni
- Classe III:** zone limitrofe alle frazioni, sobborghi e zone periferiche del territorio comunale

Le zone sono meglio dettagliate ed evidenziate negli allegati elaborati planimetrici.

28/1/06  
AK

**Art. 4- Occupazioni soggette alla tassa**

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e della provincia.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al precedente comma (con esclusione dei balconi, verande, tende parasole a condizione che non siano in alcun modo ancorate al terreno, bow-window e simili infissi di carattere stabile), nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Poiché il Comune di Santa Marinella ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti, le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato sono soggette all'imposizione da parte del comune medesimo.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia, del Comune o del Demanio statale.

**Art. 5- Soggetti attivi e passivi della tassa**

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

In caso di comproprietà o di costituito condominio la tassa è dovuta in solido da tutti comproprietari. Il Comune ha facoltà di procedere all'accertamento ed alla riscossione di essa per l'intero importo, nei confronti dell'Amministratore se il Condominio è regolarmente costituito ovvero di uno qualsiasi dei condebitori in caso contrario.

29/11/08  
[Signature]

## DEFINIZIONI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE OCCUPAZIONI

### **Art. 6- Durata temporale delle occupazioni**

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, in relazione alla loro durata temporale, possono essere permanenti o temporanee:

- a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio dell'atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore ad un anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno.

### **Art. 7- Osservanza di disposizioni di legge**

Le concessioni delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, sono subordinate all'osservanza, oltre che delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n° 507 del 15/11/1993 e nelle successive Leggi di modifica od integrazione e nel presente regolamento, anche di quelle contenute nei Regolamenti di Polizia Urbana, Regolamento Edilizio e regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulle Pubblicità ed i diritti sulle Pubbliche Affissioni, deliberati ed approvati a norma di legge.

### **Art. 8- Domanda di concessione**

Tutti coloro che intendono effettuare occupazione di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, anche se consistenti in modifiche, compresa la voltura di occupazione preesistenti, sono tenuti a presentare domanda onde ottenere i prescritti permessi comunali che si concretizzano nel rilascio di apposito atto formale.

La domanda, diretta al Sindaco, redatta in carta legale e corredata della documentazione necessaria, deve essere presentata agli Uffici competenti in conformità a quanto previsto dai regolamenti municipali vigenti ed utilizzando gli appositi moduli predisposti e messi a disposizione degli utenti presso i competenti uffici comunali; essa dovrà contenere almeno:

- le complete ed esatte generalità del richiedente;
- il codice fiscale;
- il motivo e le misure dell'occupazione;

Comune di Sesto Marone, Ca  
29/11/96  
8  
[Signature]

- la località
- il tipo e la durata dell'occupazione;
- la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
- una rappresentazione planimetria dell'occupazione.

L'obbligo di cui sopra ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Qualora l'occupazione di suolo pubblico comporti la messa in opera di manufatti, questi dovranno avere caratteristiche di precarietà.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante gli esercizi stessi per l'esposizione della loro merce o per l'effettuazione della somministrazione di alimenti e bevande.

**Art. 9- Procedure e tempi per il rilascio delle concessioni**

Le richieste di occupazione di suolo pubblico, dopo essere state protocollate e viste, vengono inviate al competente ufficio per l'istruttoria; questa consiste nella acquisizione dei pareri da parte dell'Ufficio Arredo Urbano e del Comando P.M., che dovranno essere resi entro un max di giorni 30.

A pareri acquisiti, l'Ufficio preposto istruisce la pratica per la Giunta che delibererà in merito.

L'ufficio, quindi, curerà il rilascio della relativa autorizzazione, previa esibizione da parte del concessionario del bollettino di versamento della relativa tassa.

Tale iter procedurale dovrà concludersi, ai sensi della legge 241/90, entro il termine di 60 giorni.

Le richieste di occupazione precaria di suolo pubblico, tendenti ad ottenere la concessione delle autorizzazioni, inerenti occupazioni, a carattere precario, già rilasciate nel precedente anno e non contenenti alcuna modifica, saranno direttamente istruite dall'ufficio preposto, al solo fine della conformità, senza necessità di acquisizione di ulteriori pareri o di deliberazioni della Giunta. Il Sindaco o suo delegato provvede al rilascio dell'autorizzazione solo previa esibizione del pagamento della tassa di occu-

29/11/06  
Generale

pazione di suolo pubblico, e l'accertamento da parte dell'ufficio del rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli; l'iter procedurale dovrà concludersi entro 30 giorni.

Non può esser rilasciata alcuna autorizzazione alla occupazione precaria o temporanea di suolo pubblico, nei casi in cui il marciapiede interessato risulti inferiore o pari alla larghezza di cm 150, che costituisce la misura minima che dovrà essere sempre lasciata a disposizione dei passanti.

Ai sensi del presente articolo, l'Ufficio comunicherà direttamente all'interessato la impossibilità del rilascio dell'autorizzazione richiesta, ovvero l'obbligo di adeguarvisi.

#### **Art. 10- Denuncia di occupazione e versamento della tassa**

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare all'Ufficio tributi comunale apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima; negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'anno di rilascio della concessione. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi moduli predisposti e messi a disposizione degli utenti presso i competenti uffici comunali.

La denuncia deve contenere almeno:

- gli elementi identificativi del contribuente;
- gli estremi dell'atto di concessione;
- la superficie occupata;
- il tipo e la durata dell'occupazione;
- la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
- una rappresentazione planimetria dell'occupazione;
- la misura di tariffa corrispondente;
- l'importo complessivo dovuto;
- gli estremi dell'attestato di pagamento, con allegato l'attestato stesso.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino delle modifiche nella occupazione che comportano una maggiorazione del tributo.

dal 29/1/2011  
Il Sindaco Generale

In mancanza di variazioni dell'occupazione, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Santa Marinella, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

#### **Art. 11- Carattere della concessione, titolarità e cessione o surrogazione della medesima**

La concessione per occupazioni permanenti ha carattere personale, tuttavia può essere consentita la voltura, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione comunale, previa necessaria domanda di cambiamento dell'intestazione.

La tassa pagata dal concessionario di un'occupazione per il periodo autorizzato, vale anche in caso di cessione o surrogazione per il successore che dimostri di avere causa diretta con il concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.

Le autorizzazioni e le concessioni di occupazione del suolo pubblico valgono per le località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano anche il titolare all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza.

In tutti i casi esse si intendono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

28/11/2014  
Il Sindaco  
8  
Genova

Le autorizzazioni per occupazione temporanee sono personali e quindi non possono essere cedute a terzi.

In caso di accertata cessione non ammessa l'autorizzazione viene considerata immediatamente decaduta.

#### **Art. 12- Trasferimento dell'occupazione**

Il trasferimento di un'occupazione da un luogo ad un altro, anche se della medesima dimensione e categoria, non esonera il concessionario dal pagamento della tassa relativa alla nuova occupazione.

Qualora, però, il trasferimento sia ordinato dall'Autorità competente ed importi un'occupazione per dimensioni o categoria diversa da quella primitiva, si farà luogo alla rettificazione della tassa in più o in meno dovuta e l'eventuale rimborso verrà concesso se l'occupazione precedente sarà stata completamente rimossa.

Non è consentito occupare luogo e posto diverso da quello indicato nel permesso, se non dietro consenso dell'amministrazione.

#### **Art. 13- Mancato o ridotto utilizzo della concessione**

La tassa liquidata in base ad una autorizzazione o concessione, è dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle stesse nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione richiesta.

Il contribuente che intenda ottenere una diversa quantificazione della tassa circa la minore durata o la minore superficie occupata, deve produrre tempestivamente oltre alla denuncia di variazione o modifica della autorizzazione ottenuta, od in corso di ottenimento, apposita domanda, ai fini fiscali, presso l'Ufficio TOSAP comunale.

La denuncia di variazione o modifica non ha effetto retroattivo rispetto alla data di presentazione.

#### **Art. 14- Revoca della concessione**

Le concessioni o le autorizzazioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche sono sempre revocabili.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.

8  
Città di  
Cottone

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interesse ed esclusa qualsiasi indennità, con decorrenza dal giorno successivo alla completa rimozione della occupazione o del manufatto.

Nel caso di occupazione temporanea, qualora la revoca della concessione avviene entro un'ora dal rilascio, il contribuente ha diritto ad ottenere la restituzione della tassa pagata.

Salvo le cause di revoca espresse nei commi precedenti, il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico. In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:

- a) quando il concessionario od i suoi dipendenti tengano contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla quiete pubblica;
- b) quando il concessionario cede ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- c) quando il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione;
- d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia igiene ed edilizia.

#### **Art. 15- Prescrizioni per le occupazioni**

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non abbiano ottenuto esplicita autorizzazione dall'autorità comunale, da emettersi con separato atto autorizzativo predisposto dagli uffici competenti, rimanendo fermo il diritto del Comune di ottenere la rimessa in ripristino.

A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio e pericolo al transito dei passanti.

I concessionari debbono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata, oltre agli eventuali spazi attigui risultanti nelle prescrizioni.

Al fine di agevolare i compiti di controllo da parte degli agenti della P.M., i concessionari, ove la pavimentazione lo permetta, delimiteranno l'area occupata con due angoli tracciati in terra con vernice, di lato cm. 20X20.

Il concessionario ha altresì l'obbligo di apporre bene in vista una tabella, come da schema allegato, il cui costo sarà addebitato all'utente, unitamente al pagamento della TOSAP, in base a determinazione annuale stabilita dal Comune.

Non si darà corso alla richiesta di occupazione suolo pubblico qualora l'interessato, contravvenzionato nell'anno precedente per violazione al presente regolamento, non abbia ottemperato al pagamento sia della sanzione amministrativa comminatagli, sia della tassa occupazione suolo pubblico relativa al periodo di eventuale occupazione abusiva.

Non si potrà, altresì, dare corso a richieste di occupazione suolo pubblico qualora l'interessato abbia instaurato contenzioso con l'Amministrazione Comunale in relazione ad uno qualsiasi degli articoli del presente regolamento.

#### **Art. 16 Soste per operazioni di carico e scarico**

Le soste effettuate per le operazioni di carico e scarico sono considerate occupazioni di suolo quando si protraggono oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni stesse.

L'obbligo di corrispondere la tassa e l'effettivo pagamento di essa non esimono dall'obbligo di chiedere la autorizzazione e di rispettare la segnaletica sulle strade e nei luoghi di pubblico transito.

#### **Art. 17 Precedenze nelle assegnazioni delle aree**

Non costituisce titolo di preferenza l'aver occupato più volte di seguito il posto domandato.

Chi occupa un determinato posto può prenotarlo per un periodo successivo .

Quando per un posto libero vengono contemporaneamente presentate più richieste, tenuto conto di quanto già detto all'ultimo comma del precedente

art. 8, a parità di data e condizioni si dà preferenza ai residenti nel Comune, ovvero, se non residenti, in base al numero di protocollo.

29/12/2016  
Ad

**Art. 18- Trasferimento di residenza o sede**

In caso di trasferimento di residenza o sede il contribuente deve, entro 30 gg. dall'avvenuta variazione, darne comunicazione al competente ufficio TOSAP

**Art. 19- Denunce, richieste e ricorsi.**

Le denunce, le domande, i ricorsi ed ogni altro atto, devono essere presentati nei termini previsti dalla normativa vigente direttamente all'Ufficio o all'Ente competente che ne rilascia ricevuta, ovvero spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in quest'ultimo caso essi si considerano presentati nel giorno che risulta dal timbro a calendario apposto dall'Ufficio PP.TT.

## DETERMINAZIONE DELLA TASSA

29/2/06



### **Art. 20- Commisurazione della tassa**

La tassa è commisurata alla superficie dell'area occupata, espressa in metri quadri o in metri lineari, per frazioni inferiori le misure sono calcolate con arrotondamento al valore superiore.

Nel caso di più occupazioni, da parte dello stesso contribuente, di misura inferiore al metro quadro o metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal presente regolamento ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento per eccesso o per difetto al metro quadrato.

### **Art. 21- Criteri di misurazione area occupata**

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli incaricati dall'Amministrazione, sui punti più sporgenti di quanto costituisce l'occupazione.

Quando la sporgenza delle tende od ombrelloni, posti sopra i banchi di vendita, supera i limiti esterni, ad un'altezza superiore ai m 2.20 dei banchi stessi con tolleranza massima di centimetri cinquanta per ciascun lato nessun supplemento di tassa è dovuto.

I vasi di piante e le balaustre delimitanti l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le tende aggettanti su suolo pubblico sono esenti da tassa, ma non potranno essere poste ad altezza inferiore ai 2.20 m.

In caso di impianto di tende da sole con attacchi anche sul suolo pubblico, debitamente autorizzate dagli Uffici competenti, l'area considerata ai fini dell'applicazione della tariffa è quella risultante dalla proiezione in terra della tenda stessa, tale concessione segue la procedura delle autorizzazioni precarie.

Sono soggetti al pagamento della TOSAP da iscrivere a ruolo per un minimo di cm<sup>2</sup> 100 coloro che ottengono autorizzazione, da parte dell'Ufficio Arredo Urbano, ad impiantare pali o sostegni pubblicitari su suolo pubblico.

20/2/2016

Bacheche o vetrine sporgenti su suolo pubblico e debitamente autorizzate, dall'Ufficio Arredo Urbano, sono soggette al pagamento della tassa di TOSAP per una superficie pari alla proiezione al suolo delle stesse.

### MODALITÀ DI PAGAMENTO, ESENZIONI, RIMBORSI

#### **Art. 22- Determinazione delle tariffe**

Le tariffe sono determinate dall'Amministrazione Comunale, con apposita deliberazione, entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

Qualora tale deliberazione non venga adottata nel termine anzidetto, si intendono prorogate le tariffe previste per l'anno precedente.

#### **Art. 23- Accertamenti e riscossione coattiva della tassa**

Il Comune verifica l'esattezza delle denunce presentate, verifica i versamenti effettuati, e sulla base dei dati ed elementi da questi desumibili, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al richiedente, con raccomandata a mano o a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dalla data di presentazione della denuncia.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata da predetta verifica, sarà effettuata dal contribuente secondo le modalità previste nel presente regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il comune provvede altresì all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e/o incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale devono essere indicati la tassa, nonché eventuali soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per effettuare il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, nei modi di cui al 1° comma, entro il 31 dicembre del

29/12/16  
Ad

terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata, pena la decadenza.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai precedenti commi, separatamente per ogni anno.

#### **Art. 24- Rimborsi**

Il contribuente che sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di tassa superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo, ha diritto alla restituzione della maggior somma versata e non dovuta, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito versamento della tassa.

Il comune provvede al rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dall'istanza.

#### **Art. 25- Esenzioni**

Le esenzioni concesse sono quelle espressamente previste dal D.Lgs. 507 del 15/11/1993, art. 49, riproposte ed integrate dal presente articolo:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati diverse dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, cioè con finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, purché non contengano indicazioni di pubblicità, le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale, durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;

- 29/12/86  
Al
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
  - h) le cassette per l'impostazione della corrispondenza;
  - i) i quadri contenenti gli orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette di cui al punto precedente, o al di fuori degli uffici;
  - l) le insegne, le targhe, i fregi e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge;
  - m) le occupazioni effettuate dal Comune anche con insegne, targhe, fregi, tende e simili;

#### **Art. 26- Contenzioso**

Avverso gli avvisi di accertamento della tassa per le occupazione permanenti e temporanee è ammesso ricorso in carta legale ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 638 del 26/10/72 diretto all'Intendente di Finanza (e copia in carta libera indirizzata, per conoscenza, al Settore Amministrativo Imposte e Tasse del comune) da presentarsi entro il termine massimo di 30 gg. dalla data di notificazione.

Tra il termine suddetto senza che siano stati presentati ricorsi, la tassa diviene definitiva e riscossa, con le modalità indicate nel presente regolamento.

In seconda istanza, anche da parte del Comune, è ammesso ricorso al Ministero per le Finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato all'Intendenza di Finanza, anche se proposto contro la decisione dell'Intendente stesso, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'Ufficio rilascia ricevuta.

291/8  
Ad

Qualora il ricorso è inviato a mezzo posta, quale data di spedizione vale quella di presentazione.

Contro la decisione del Ministro e quella definitiva dell'Intendente di Finanza è ammesso ricorso in revocazione nell'ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3 del Codice di Procedura Civile nel termine di 60 giorni decorrente dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. Contro la decisione del Ministro è anche ammesso il ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione della decisione stessa.

Il ricorso non sospende l'esazione della tassa.

La sospensione può essere concessa, per gravi motivi, esclusivamente dall'Autorità adita con specifico provvedimento, su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso od in successiva istanza.

Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'Intendente di Finanza, senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 giorni dalla notificazione della decisione del Ministro.

29/1/96  
M

## TITOLO II

### DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

#### **Art. 27- Occupazioni ammesse**

Su tutto il territorio comunale sono ammesse quali occupazioni permanenti del suolo pubblico soltanto quelle derivanti dalla installazione di chioschi destinati alla vendita di giornali, di fiori e per somministrazione di alimenti e bevande.

#### **Art. 28- Tariffa**

La tariffa dovuta per le occupazioni permanenti di spazi e suoli pubblici è quella deliberata dal Comune in accordo con quanto previsto dalle normative vigenti.

#### **Art. 29- Decorrenza e commisurazione della tassa**

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

La decorrenza è da intendersi riferita all'anno solare in cui sorge l'occupazione e coincide con l'esercizio finanziario dell'ente impositore.

La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata.

#### **Art. 30- Passi carrabili**

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica o delimitazione del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Sono altresì da considerarsi passi carrabili anche quei semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale.

La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso; la superficie è quella risultante dal prodotto della larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità "convenzionale" di un metro lineare.

del 29/2/96/8  
A/C

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in pristino stradale è effettuato a spese del richiedente.

#### **Art. 31- Esenzioni e riduzioni**

Alla tariffa dovuta dal contribuente sono previste delle riduzioni nel caso di:

- occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 75 %;
- passi carrabili, anche se di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 50%.

La tariffa è parimenti ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla Provincia che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili o, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

#### **Art. 32- Affrancazione della tassa**

I contribuenti possono liberarsi in qualsiasi tempo dell'onere della tassa per le occupazioni dovute ai passi carrabili, mediante versamento in un'unica soluzione di una somma uguale a venti annualità del tributo.

#### **Art. 33- Concessionari di auto pubbliche**

Le autovetture adibite a trasporto pubblico che occupano permanentemente un'area allo scopo destinata dal Comune, non sono soggette alla tassa.

#### **Art. 34- Impianti per la distribuzione di carburanti**

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei è dovuta una tassa unica annuale.

29/2/96  
M

Le modalità applicative della tassa sono quelle espressamente previste dal D.Lgs. 507 del 15/11/1993, art. 48, comma da 1 a 6.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliarie funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, le pensiline, i chioschi e simili, per un'occupazione eccedente la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al citato D.Lgs. 507 del 15/11/1993.

Sono parimenti soggette alla tassa di cui all D.Lgs. le aree recintate da siepi, transenne o altro materiale sia fisso che mobile, le aiuole, i manufatti le cui superfici siano piastrellate o pavimentate in modo difforme dall'area pubblica circostante ovvero siano rialzati rispetto all'area, adiacente nonché ogni altro oggetto fisso o mobile collocato al di fuori dell'area già tassata, ivi compresi gli impianti ed i richiami pubblicitari.

In mancanza di superficie rialzata o difforme dall'area pubblica circostante attorno alle colonnine distributrici indicate nel comma primo del presente articolo, la tassa è applicata all'area necessaria per il funzionamento dell'impianto, calcolata in base ad un metro lineare moltiplicato per l'estensione in lunghezza delle pompe.

Non è tassabile il flussolio insistente su un manufatto già assoggettato a tassazione.

#### **Art. 35 - Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi**

La tassa è dovuta anche per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 507 del 15/11/1993, art. 48, comma 7.

Comune di ...  
Allegato ...  
del 29/21/06  
Il Sindaco

### TITOLO III

#### DISCIPLINA DELLE TARIFFE DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

##### Art. 36- Tariffa

La tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di spazi e suoli pubblici si applica ad ore in base alla delibera dal Comune in accordo con quanto previsto dalle normative vigenti.

##### Art. 37- Decorrenza e commisurazione della tassa

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle classi previste all'art. 3 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

##### Art. 38- Esenzioni e riduzioni

Alla tariffa dovuta dal contribuente sono previste delle riduzioni nel caso di:

- 1) Per occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta al 70%.
- 2) Per occupazioni con tende e simili in qualunque modo ancorate al terreno, ovvero che impediscano di fatto il normale transito al di sotto delle stesse, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgenti dai banchi o dalle aree medesime.
- 3) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata in misura del 40%
- 4) La tariffa è ridotta al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.
- 5) Sono ridotte dell'80% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- 5) Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette alla tassa con tariffa piena al 100%.
- 7) Per le occupazioni in occasione di attività edilizie le tariffe sono ridotte al 50%.

del *2012*

- 8) Per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o, comunque, che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione avverrà mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

#### **Art. 39- Autorizzazioni di occupazione**

Le autorizzazioni temporanee a carattere giornaliero possono anche essere concesse in deroga alle procedure del presente regolamento, contestualmente alla richiesta contro pagamento della tassa stabilita dalla tariffa.

Tali autorizzazioni non sono rinnovabili.

Tali norme di autorizzazione sono applicabili anche ai posteggianti affluenti periodicamente nei giorni festivi, di mercato, di fiere, nonché ai pubblici esercenti per l'occupazione straordinaria giornaliera di una superficie previamente determinata antistante ai rispettivi locali.

29/2/06  
M

**TITOLO IV**  
**DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO**  
**E DEL SOTTOSUOLO**

**Art. 40- Conduitture, cavi e simili nel sottosuolo**

La tassa di occupazione del sottosuolo e del soprassuolo effettuata a mezzo di conduitture, cavi ed impianti per il trasporto di acqua e di altri liquidi, gas, energia e simili è annua ed è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

L'applicazione della tassa non esonera l'obbligo di rimborsare al Comune le spese sostenute per rimettere in pristino la strada.

Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le conduitture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento venga disposto per l'immissione delle conduitture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

**Art. 41- Conduitture aeree con o senza sostegni nel suolo**

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche effettuata a mezzo di conduitture e linee aeree telefoniche industriali o elettriche con o senza sostegni nel suolo è annua e commisurata in base alle vigenti tariffe di legge aventi come infrazionabile unità minima di misura il chilometro lineare.

Le tariffe, sono diversificate a seconda del numero dei fili, dell'intensità di corrente che li percorre e dell'esistenza o meno di sostegni nel suolo.

**Art. 42- Tariffa**

La tariffa dovuta per le occupazioni permanenti o temporanee del soprassuolo e del sottosuolo è quella stabilita con apposita delibera dal Comune in accordo con quanto previsto dalle normative vigenti.

C. C. - G. G. n. 8  
del 29/12/86  
Il Segretario G. G.

## TITOLO V

### DIVIETI, SANZIONI E VIGILANZA

#### **Art. 43- Occupazione abusiva**

Le occupazioni di qualsiasi natura effettuate senza i prescritti permessi o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni previste dalle vigenti norme nazionali e comunali.

Il pagamento delle sanzioni non solleva il contribuente dal corrispondere la tassa dovuta per l'occupazione posta in essere, ivi comprese le eventuali soprattasse previste.

Il pagamento della tassa e delle relative soprattasse non costituisce, comunque, autorizzazione all'occupazione.

Nel caso in cui venga accertata un'occupazione abusiva parziale, la tassa per le maggiori occupazioni dovrà essere corrisposta per l'intero periodo cui si riferisce l'occupazione autorizzata.

Per la cessazione delle abusività il comune ha, inoltre, la facoltà, a norma dell'art. 823 e seguenti del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile medesimo.

#### **Art. 44- Sanzioni**

In accordo alla vigente normativa sono previste le seguenti sanzioni:

- 1) omessa, tardiva o infedele denuncia: si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- 2) omesso, tardivo o parziale versamento: è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- 3) tardiva presentazione della denuncia, di cui al precedente art. 10 o tardivo versamento della tassa, effettuato nei trenta giorni successivi alla data di scadenza: le soprattasse di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.
- 4) sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

Le violazioni alle norme del presente regolamento, non già previste al comma precedente, sono punite, salvo che il fatto non costituisca un diverso

Allegato  
C.C. - C.C.  
del 28/2/86  
M

reato, con l'ammenda da Lit. 200.000 ad un massimo di Lit. 1.000.000, commisurato ad ogni singolo periodo di cinque giorni o frazione di permanenza dell'infrazione.

La terza recidiva ad una qualsiasi infrazione del presente regolamento comporta l'immediata revoca della concessione di occupazione ed il sequestro delle merci e/o delle cose allocate abusivamente.

#### **Art. 45- Vigilanza**

Gli addetti del Settore Amministrativo Imposte e Tasse, oltre ai Vigili Urbani in virtù della loro generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Essi hanno pertanto l'autorizzazione ad eseguire sopralluoghi e richiedere l'esibizione delle relative autorizzazioni e delle quietanze di pagamento ed accertare le infrazioni ed applicare quindi le sanzioni previste, oltre che da precedente art. 44, dalla normativa vigente.

Comune di ...  
2012/36

**TITOLO VI**  
**ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 46- Decadenza concessioni preesistenti**

Tutte le concessioni in vigore alla data di cui al successivo art. 52 si intendono decadute e saranno regolate dal nuovo contratto che sarà redatto a cura dell'Amministrazione ed a spese degli interessati.

**Art. 47- Variazioni al regolamento**

Il Comune si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento tutte le variazioni che riterrà opportune nell'interesse del servizio.

Il Regolamento potrà subire modifiche ed integrazioni in rapporto alla evoluzione tecnica e legislativa; esse possono essere deliberate dal Consiglio comunale. Le modifiche di intendono obbligatorie anche per gli utenti che sono già in possesso di concessione salvo che essi dichiarino per iscritto al Comune entro tre mesi dalla pubblicazione delle varianti di voler recedere dalla concessione anticipatamente. In questo caso la concessione avrà termine il 31 dicembre dell'anno in corso.

**Art. 48- Modifiche ed integrazioni successive**

Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia.

**Art. 49- Pubblicità del Regolamento**

Fermo restando quanto previsto dalle "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" di cui alla legge n° 241 del 7 agosto 1990, una copia del presente regolamento deve essere messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione, a cura degli Uffici comunali dai quali il servizio dipende.

dal 29/2/96  
Il Segretario Generale

**Art. 50- Abrogazione delle norme preesistenti**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o comunque incompatibili con quelle in esso contenute.

**Art. 51- Rinvio alle leggi ed ai regolamenti**

Per quanto eventualmente non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali, regionali e comunali vigenti in materia.

**Art. 52- Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore con decorrenza \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.